



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

ADRIATICA RISORSE SPA (c.f. e p. iva n. 02259820682), in qualità di subentrante di tutti i rapporti del Comune di Pescara giusta delibera di C.C. n. 65 del 9.04.19 di costituzione, ai sensi del D.Lgs. 179/2016 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.e.i, di società per azioni a totale capitale pubblico interamente posseduto dal Comune di Pescara in qualità di socio unico (che ne esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Venezia n. 10, rappresentata e difesa nell'odierno giudizio dall'Avv. Davide Fattore nei confronti di

ROBERTO 2.0 S.R.L. con sede in VIALE DELLA PINETA 9 PESCARA,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che con ricorso depositato da Adriatica Risorse S.p.A. è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Roberto 2.0 S.r.l., con sede legale in Pescara, Viale della Pineta n. 9 ;

la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della società in forza di plurimi titoli esecutivi, tra cui:

- accertamento esecutivo TARI n. 4719 del 22.08.2023 (notificato il 24.08.2023) per euro 69.248,00;

- accertamento esecutivo TARI n. 1327 del 25.03.2024 per euro 9.490,18;

- intimazione di pagamento n. 100515 del 23.10.2024 per euro 49.569,58;

- atti di pignoramento presso terzi n. 101052 del 30.12.2024 (notificato il 31.12.2024) per euro 49.914,03 e n. 100222 del 26.03.2025 (notificato il 27.03.2025) per euro 50.260,13 ;

per un credito complessivo indicato in euro 59.750,31, oltre accessori;

gli atti di pignoramento presso terzi risultano infruttuosi per dichiarazione negativa dei terzi pignorati;

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII mediante inserimento nell'area web riservata, secondo quanto previsto per le imprese iscritte nel registro delle imprese;

la società, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita né è comparsa, e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia;

sono stati acquisiti agli atti il bilancio di esercizio 2022, la visura camerale e le certificazioni dei debiti tributari e contributivi ex artt. 367 e 363 CCII;

Considerato che in ordine alla competenza territoriale, questa radica presso il Tribunale di Pescara, atteso che la società ha sede legale ed esercita l'attività nel circondario;

quanto al presupposto soggettivo, la società esercita attività di impresa commerciale, consistente nella produzione e commercializzazione al dettaglio di prodotti di pasticceria, gelateria, pizzeria, nonché attività di bar e ristorazione, svolta stabilmente sin dal 20.10.2015;

la stessa deve pertanto considerarsi imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale;

né risultano provati i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, atteso che la società è rimasta contumace e non ha fornito alcuna prova circa il mancato superamento delle soglie dimensionali, il cui onere grava sul debitore;

peraltro, i dati contabili evidenziano nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 il superamento di tali soglie, risultando:

ricavi per euro 561.097,00;

attivo complessivo pari a euro 524.015,00;

debiti complessivi pari a euro 432.743,00 ;

Ritenuto che lo stato di insolvenza risulta integrato, emergendo una situazione di incapacità stabile e non transitoria della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni:

- in primo luogo, il credito della ricorrente, assistito da titoli esecutivi, è stato azionato mediante pignoramenti presso terzi notificati in data 31.12.2024 e 27.03.2025, risultati infruttuosi, circostanza che evidenzia la mancanza di liquidità e l'assenza di crediti utilmente aggredibili;

- in secondo luogo, dalla certificazione INPS emerge una rilevante esposizione contributiva, con totale pari ad euro 41.646,60 per posizioni correnti e ulteriori somme pari ad euro 120.379,99 affidate all'agente della riscossione, relative a più annualità (2019–2025), tra cui una posizione di euro 41.409,29 riferita al periodo 2020-2023 ;

tale esposizione, protratta nel tempo e riferita a diverse annualità, evidenzia una situazione di inadempienza sistematica nei confronti dell'ente previdenziale;

- in terzo luogo, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 367 CCII risulta una pluralità di debiti tributari riferiti agli anni dal 2017 al 2024, derivanti sia da comunicazioni di irregolarità sia da cartelle di pagamento, tra cui:

una cartella relativa all'anno 2022 notificata il 10.11.2025 per euro 37.709,43;

una cartella relativa all'anno 2021 notificata il 28.03.2025 per euro 7.161,08;

una comunicazione relativa all'anno 2023 notificata il 19.03.2026 per euro 4.808,54;

ulteriori posizioni di importo significativo, tra cui euro 6.157,85 (anno 2020) ed euro 5.622,83 (anno 2019);

il complesso dei debiti tributari, che ammonta complessivamente ad oltre euro 110.000,00, evidenzia una esposizione fiscale strutturata, diffusa e protratta nel tempo;

i dati di bilancio (ultimo bilancio depositato 2022) confermano la situazione di squilibrio economico-finanziario, risultando:

debiti complessivi pari ad euro 432.743,00, di cui euro 380.943,00 esigibili entro l'esercizio successivo;

disponibilità liquide pari ad euro 28.392,00;

utile di esercizio pari ad euro 963,00, insufficiente a incidere sul rilevante indebitamento;

la ridotta capacità reddituale, a fronte di un significativo indebitamento e della presenza di crediti pubblici non onorati, esclude la possibilità di un riequilibrio finanziario nel breve periodo;

ritenuto che la pluralità dei creditori, la natura anche pubblicistica dei crediti, la reiterazione degli inadempimenti, unitamente all'infruttuosità delle azioni esecutive e alla situazione contabile, evidenziano una condizione di insolvibilità strutturale, non reversibile con i mezzi ordinari dell'impresa;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ROBERTO 2.0 S.R.L. con sede in VIALE DELLA PINETA 9 PESCARA (C.F. 02137550683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Raffaele Pietrangelo, con studio Via Bari 65122 PESCARA, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il

curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 20/10/2026 ore 10.15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio del 26/05/2026 tenutasi tramite l'applicazione Teams.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio